

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**534 / 2024 del 18/12/2024**

Oggetto: ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL "PROGETTO DEGLI INTERVENTI SANITARI PER LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XII/1827 DEL 31/01/2024"

OGGETTO: ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL "PROGETTO DEGLI INTERVENTI SANITARI PER LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XII/1827 DEL 31/01/2024"

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO che AREU attua, sulla base degli indirizzi regionali, la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. Ad AREU sono assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112. AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112. Assicura inoltre il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale. AREU opera, inoltre, in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale;

PRESO ATTO che la Fondazione Milano Cortina 2026 non ha fini di lucro e svolge tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernalmente del 2026 (di seguito per brevità "Giochi"), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nell'Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019 (Olympic Host Contract);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11 della L. 8 agosto 2024, n. 111 "le attività svolte dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico";

TENUTO CONTO che l'art. 3 dello Statuto della Fondazione prevede che la stessa potrà,

tra le altre attività, “stipulare ogni opportuno atto o contratto (ovvero subentrare in rapporti esistenti), secondo quel che si renda necessario al fine di regolare i rapporti con i soggetti che presteranno o abbiano prestato la loro attività nell'ambito dell'organizzazione o della promozione delle coppe del Mondo di Sci Alpino e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, ovvero di attività e manifestazioni a tali eventi prodromici e strumentali”;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/1827 del 31/01/2024, recante “DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2024”, con cui Regione Lombardia, nell'ambito delle attività propedeutiche alla preparazione della manifestazione sportiva “GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO – CORTINA 2026” ha stabilito che il Medical Care Manager regionale, individuato dal Presidente di Regione Lombardia con nota prot. n. A1.2023.0448694 del 26/09/2023 nella persona del Dott. Alberto Zoli, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici, si avvalga, tra le altre, della collaborazione di AREU per le funzioni e le attività di emergenza urgenza territoriale;
- la DGR n. XII/2931 del 05/08/2024, di approvazione del “Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1827 del 31/01/2024”;
- la delibera AREU n 311 del 02/07/2024 ha costituito il “Gruppo di Lavoro per le funzioni e le attività di emergenza urgenza territoriale nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026” con compiti di programmazione, coordinamento e raccordo con il Gruppo di Lavoro Regionale denominato “Ospedale olimpico e paralimpico delle altre specialità e dell'emergenza urgenza regionale”;

CONSIDERATO che AREU, oltre all'ASST GOM Niguarda e all'ASST Valtellina e Alto Lario, sono stati individuati quali Soggetti Attuatori per la realizzazione delle opere e l'espletamento di tutto quanto necessario a garantire il buon esito dell'evento dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026;

VALUTATO che la Giunta regionale, in particolare, ha posto in capo all'ASST GOM Niguarda e AREU gli adempimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi e al reclutamento del personale;

PRESO ATTO che la Fondazione Milano-Cortina 2026, nell'ambito delle attività svolte in qualità di Comitato Organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, dovrà garantire l'implementazione di un progetto di gestione dei servizi di assistenza e intervento sanitario per i Giochi in conformità con gli standard olimpici e paralimpici, e in accordo con la Commissione Medica del Comitato internazionale Olimpico (CIO), coinvolgendo i Sistemi Sanitari Regionali per garantire operatività immediata, tramite l'organizzazione di un centro direttivo per il coordinamento delle attività su tutti i territori interessati;

TENUTO CONTO che per la realizzazione del Progetto suddetto e la strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati, la Fondazione è alla ricerca di professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli;

ATTESO che la manifestazione nel suo complesso avrà luogo nelle date comprese tra il 6 febbraio 2026 sino al 15 marzo 2026 e che tutti i lavori degli interventi descritti nel progetto per la realizzazione dei Giochi devono essere conclusi entro settembre/ottobre 2025, data in cui la Commissione Medica del CIO ha programmato un sopralluogo ed effettuerà anche dei test;

CONSIDERATO che il perimetro descritto dalle attività di rispettiva competenza di AREU e Fondazione individua aree di interesse comune, relativamente alle quali le parti possono collaborare per il raggiungimento di obiettivi di rilevante portata;

VALUTATA l'eccezionalità, la rilevanza e la dimensione nazionale e internazionale, le autorità coinvolte, l'impatto economico e infrastrutturale, nonché la prevedibile elevata affluenza di pubblico e di operatori economici, oltre agli atleti e ai relativi accompagnatori derivanti dall'evento "Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026";

ATTESO che AREU intende collaborare per il raggiungimento degli obiettivi definiti in precedenza, mettendo a disposizione il proprio personale, altamente specializzato e/o di elevata maturità professionale e/o di comprovata esperienza professionale nell'ambito dei grandi eventi;

PRESO ATTO che le attività del presente accordo verranno rese dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio, con oneri economici a carico della Fondazione, secondo modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale di AREU e definiti in appositi disciplinari siglati di volta in volta tra AREU e i propri dipendenti, per il tramite della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse umane;

TENUTO CONTO che l'attività prestata in favore della Fondazione non può eccedere, di norma, le 20 ore settimanali;

DATO ATTO che, per le prestazioni rese dal personale di AREU coinvolto, Fondazione si impegna a corrispondere ad AREU un incentivo economico orario determinato in analogia all'istituto del c.d. "sistema premiante" previsto dalla DGR 45819 del 22/10/1999, sulla base degli importi di seguito definiti, comprensivi di oneri e IRAP:

- Dirigente – Euro 65,7/ora;
- Collaboratore professionale area dei professionisti della salute e dei funzionari – Euro 47,60/ora;
- Area degli assistenti e degli operatori – Euro 27,20/ora;

CONSIDERATO che tali importi verranno successivamente versati da AREU ai propri dipendenti, a seguito del pagamento della relativa fattura da parte di Fondazione;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che l'accordo quadro in parola decorre dalla data di sottoscrizione al 30.04.2026, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo quadro di collaborazione per attività di supporto al "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 - deliberazione della Giunta regionale n. XII/1827 del 31/01/2024" con la Fondazione Milano Cortina 2026, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione;
2. di dare atto che le attività del presente accordo verranno rese dai dipendenti di AREU al di fuori dell'orario di servizio, con oneri economici a carico della Fondazione, secondo modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale di AREU e definiti in appositi disciplinari siglati di volta in volta tra AREU e i propri dipendenti, per il tramite della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse umane;
3. di precisare che l'attività prestata in favore della Fondazione non può eccedere, di norma, le 20 ore settimanali;
4. di stabilire che per le prestazioni rese dal personale di AREU coinvolto, Fondazione si impegna a corrispondere ad AREU un incentivo economico orario determinato in analogia all'istituto del c.d. "sistema premiante" previsto dalla DGR 45819 del 22/10/1999, sulla base degli importi di seguito definiti, comprensivi di oneri e IRAP:
 - Dirigente – Euro 65,7/ora;
 - Collaboratore professionale area dei professionisti della salute e dei funzionari – Euro 47,60/ora;
 - Area degli assistenti e degli operatori – Euro 27,20/ora;
5. di precisare che tali importi verranno successivamente versati da AREU ai propri dipendenti, a seguito del pagamento della relativa fattura da parte di Fondazione;
6. di dare atto che l'accordo di collaborazione in parola decorre dalla data di sottoscrizione al 30.04.2026, con esclusione del tacito rinnovo;
7. di dare atto che i proventi derivanti dall'adozione del presente provvedimento, a copertura delle spese per prestazioni rese dal personale di AREU coinvolto, come definito al punto 4., saranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2025 e 2026, al conto n. 30101270 "Altri contributi in c/esercizio da privati" - codice progetto "OLIMPIADI-COSTI"- rinviando a successivo atto la puntuale quantificazione dell'attività svolta;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell' Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a € 64,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL

“PROGETTO DEGLI INTERVENTI SANITARI PER LA REALIZZAZIONE DEI

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 - DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA REGIONALE N. XII/1827 DEL 31/01/2024”

TRA

FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 (di seguito la “Fondazione”), con sede

legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, C.F. 97866790153 e P. IVA 11199200962,

Codice Univoco A4707H7, n. REA MI-2589108, rappresentata dal Dott. Andrea

Varnier, in qualità di Amministratore Delegato

E

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (di seguito per brevità AREU), con

sede in Milano, Viale Monza n. 223 e con sede operativa in Milano – Via Alfredo

Campanini n. 6 - C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott.

Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di

Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO CHE:

- l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del Sistema Sanitario Regionale, disciplinato dall'art. 16 della L.R. 30.12.2009 n. 33, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, attua, sulla base degli indirizzi regionali, la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. All'AREU sono

assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112. L'AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112. Assicura inoltre il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale. L'AREU opera, inoltre, in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale;

- la Fondazione Milano Cortina 2026, costituita il 9 dicembre 2019, non ha fini di lucro e svolge tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 (di seguito per brevità "Giochi"), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nell'Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019 (Olympic Host Contract);

- ai sensi dell'art. 11, della L. 8 agosto 2024, n. 111 "le attività svolte dalla Fondazione Milano-Corina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico";

- l'art. 3 dello Statuto della Fondazione prevede che la stessa potrà, tra le

altre attività, "stipulare ogni opportuno atto o contratto (ovvero subentrare in rapporti esistenti), secondo quel che si renda necessario al fine di regolare i rapporti con i soggetti che presteranno o abbiano prestato la loro attività nell'ambito dell'organizzazione o della promozione delle coppe del Mondo di Sci Alpino e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, ovvero di attività e manifestazioni a tali eventi prodromici e strumentali";

- Regione Lombardia, con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 recante "DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2024", nell'ambito delle attività propedeutiche alla preparazione della manifestazione sportiva "GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO – CORTINA 2026" ha stabilito che:

- il Medical Care Manager regionale, individuato dal Presidente di Regione Lombardia con nota prot. n. A1.2023.0448694 del 26/09/2023 nella persona del Dott. Alberto Zoli, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici, si avvalga, tra le altre, della collaborazione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza per le funzioni e le attività di emergenza urgenza territoriale;

- AREU con delibera del Direttore Generale n. 311 del 02/07/2024 ha costituito il "Gruppo di Lavoro per le funzioni e le attività di emergenza urgenza territoriale nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano – Cortina 2026" con compiti di programmazione, coordinamento e raccordo con il Gruppo di Lavoro Regionale denominato "Ospedale olimpico e paraolimpico delle alte specialità e dell'emergenza urgenza

regionale”;

- con DGR n. XII/2931 del 05/08/2024 è stato approvato il “Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1827 del 31/01/2024”;

- AREU, oltre all'ASST GOM Niguarda e all'ASST Valtellina e Alto Lario, sono stati individuati quali Soggetti Attuatori per la realizzazione delle opere e l'espletamento di tutto quanto necessario a garantire il buon esito dell'evento dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026;

- la Giunta regionale, in particolare, ha posto in capo all'ASST GOM Niguarda e AREU gli adempimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi e al reclutamento di personale;

- la “Fondazione Milano Cortina 2026”, nell'ambito delle attività svolte in qualità di Comitato Organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, dovrà garantire l'implementazione di un progetto di gestione dei servizi di assistenza e intervento sanitario per i Giochi in conformità con gli standard olimpici e paralimpici e in accordo con la Commissione Medica del Comitato Internazionale Olimpico (“CIO”), coinvolgendo i Sistemi Sanitari Regionali per garantire operatività immediata, tramite l'organizzazione di un centro direttivo per il coordinamento delle attività su tutti i territori interessati;

- per la realizzazione del Progetto suddetto e strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati, la Fondazione è alla ricerca di professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli. A tale scopo la Fondazione ha creato un'apposita

sezione sul proprio sito istituzionale, al seguente link:

<https://careers.milanocortina2026.org/>, dedicata alla raccolta delle candidature;

- atteso che la manifestazione nel suo complesso avrà luogo nelle date comprese tra il 6 febbraio 2026 sino al 15 marzo 2026 e che tutti i lavori degli interventi descritti nel progetto per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 devono essere conclusi entro settembre/ottobre 2025, data in cui la Commissione Medica del CIO ha programmato un sopralluogo ed effettuerà anche dei test;

- il perimetro descritto dalle attività di rispettiva competenza di AREU e Fondazione individua aree di interesse comune, relativamente alle quali le parti possono collaborare per il raggiungimento di obiettivi di rilevante portata;

- AREU, in considerazione dell'eccezionalità, della rilevanza e della dimensione nazionale e internazionale, delle autorità coinvolte, dell'impatto economico e infrastrutturale, nonché della prevedibile elevata affluenza di pubblico e di operatori economici, oltre agli atleti ai relativi accompagnatori, anche tenuto conto del ruolo attribuitole con DGR n. XII/2931 del 05/08/2024, intende promuovere, favorire e sviluppare una collaborazione con la Fondazione per la messa a disposizione del proprio personale, per la realizzazione dell'evento "GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO – CORTINA 2026".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

accordo.

AREU e la Fondazione, nell'ambito delle attività istituzionali di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto professionale, progettuale e formativo atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in premessa.

AREU per l'espletamento e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di salute previsti a favore della popolazione target di riferimento per la manifestazione sportiva mette a disposizione il proprio personale, altamente specializzato e/o di elevata maturità professionale e/o di comprovata esperienza professionale nell'ambito dei grandi eventi, per la realizzazione degli interventi descritti nel progetto dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Art. 2 Modalità di coinvolgimento del personale

A seguito di presentazione della propria candidatura da parte dei dipendenti di AREU interessati, sarà onere della Fondazione valutare che il candidato sia in possesso delle specifiche competenze da adibire nei diversi ruoli richiesti.

L'individuazione del personale che svolgerà l'attività di cui all'art. 1 avverrà d'intesa tra AREU e la Fondazione,

AREU dovrà verificare che la collaborazione in parola sia svolta compatibilmente con le esigenze del servizio di appartenenza e, in ogni caso, con modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale della stessa, definiti in appositi disciplinari siglati di volta in volta tra AREU e i propri dipendenti.

Art. 3 Modalità di espletamento del rapporto convenzionale

Le attività oggetto del presente accordo verranno rese dal dipendente esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, con oneri economici a carico

della Fondazione, secondo le modalità e i termini previsti nei disciplinari di cui sopra; in ogni caso l'attività prestata in favore della Fondazione non può eccedere, di norma, le 20 ore settimanali.

Le attività di cui all'art. 1 potranno essere svolte sia da remoto sia in presenza; in quest'ultimo caso, le sedi saranno appositamente individuate, anche temporaneamente, dalla Fondazione. In particolare, ai soli fini della migliore esecuzione delle attività e tenuto conto delle stringenti politiche di cybersecurity in forza presso la Fondazione, la stessa fornirà al personale di AREU interessato una casella di posta elettronica personale dedicata, un computer, un telefono dotato di SIM telefonia/dati e qualsiasi altra dotazione utile per l'espletamento delle attività richieste.

L'attività resa dai dipendenti di AREU in favore della Fondazione non modifica il rapporto di lavoro in essere tra gli stessi e l'Agenzia, non dà luogo né alla risoluzione del rapporto di lavoro né a un trasferimento o a una mobilità. I dipendenti coinvolti restano, pertanto, giuridicamente dipendente di AREU.

Art. 4 Decorrenza, Durata e Validità

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 30.04.2026, con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo dell'accordo potrà avvenire solo al fine di consentire la conclusione di tutte le attività connesse al proprio ruolo.

La sottoscrizione del presente accordo non comporta l'obbligo di adesione a successivi accordi attuativi eventualmente proposti da una delle Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Fondazione: fondazionemilanocortina2026@legalmail.it;

- per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it.

Art. 5 Compenso e fatturazione

A fronte dell'attività di cui al precedente art. 1 e tenuto conto che il personale coinvolto deve essere altamente specializzato e/o di elevata maturità professionale e/o di comprovata esperienza professionale nell'ambito dei grandi eventi, la Fondazione si impegna a corrispondere ad AREU, per le prestazioni effettuate dal dipendente per tutta la durata dell'attività, un incentivo economico orario determinato, in analogia all'istituto del c.d. "sistema premiante" previsto dalla DGR 45819 del 22.10.1999, sulla base degli importi di seguito definiti, comprensivi di oneri e IRAP:

- Dirigente – Euro 65,7/ora;
- Collaboratore professionale area dei professionisti della salute e dei funzionari - Euro 47,60/ora;
- Area degli assistenti e degli operatori – Euro 27,20/ora.

L'importo verrà riconosciuto da AREU al dipendente, a seguito del pagamento della fattura da parte della Fondazione secondo le modalità sotto descritte.

Per la specificità dell'attività dedotta nel presente accordo, è prevista una rendicontazione per stati di avanzamento, da produrre ad AREU da parte di Fondazione, con cadenza periodica (di norma trimestrale), da cui emerge in particolare il periodo di riferimento, il numero di ore (con dettaglio dell'orario giornaliero svolto) ed il corrispondente compenso complessivo omnicomprensivo spettante a ogni dipendente di AREU.

AREU, sulla scorta di tali attestazioni, provvederà ad emettere regolare fattura da assoggettare ad IVA, laddove prevista, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Fondazione dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni mediante avviso di pagamento pagoPA allegato alla fattura elettronica emessa.

Ricevuto il pagamento AREU procederà ad erogare il compenso al dipendente decurtato degli oneri previdenziali e dei versamenti erariali a carico di AREU.

Art. 6 Informazione sui rischi

La Fondazione si impegna ad assicurare, per l'attività svolta, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, sollevando AREU da qualsiasi tipo di responsabilità civile, penale o amministrativa.

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 106/2009 la Fondazione si impegna a fornire al dipendente di AREU individuato tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Art. 7 Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile è garantita dalla Fondazione, fatta salva l'eventuale rivalsa sul dipendente di AREU secondo la regolamentazione legittimamente in vigore presso la stessa.

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello "in itinere", malattia e malattia professionale a cui dovrà, eventualmente, provvedere in proprio, con oneri a suo carico, il dipendente.

Art. 8 Imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta

di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia

delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR

26.04.1686 n.131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

**Art. 9 Piano di prevenzione della corruzione - Codice di
comportamento**

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 10 Obbligo di riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni riservate e ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente accordo, impedendo che esse siano in qualsiasi modo divulgate o comunque rese disponibili a terzi. Laddove ai fini dell'esecuzione del presente accordo risulti necessario divulgare a terzi le informazioni riservate, ciascuna parte, previo consenso dell'altra, potrà comunicarle a condizione che il terzo cui le informazioni riservate sono destinate abbia sottoscritto apposito accordo di riservatezza. AREU e la Fondazione saranno comunque ritenute direttamente responsabili nei confronti l'una dell'altra per ogni violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Il presente obbligo di riservatezza non si applica:

- alle informazioni che la parte ricevente possa dimostrare essere già divenute di pubblico dominio o comunque già note per ragioni diverse dal proprio inadempimento;
- alle informazioni riservate che devono essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi pubblica autorità o in forza di un obbligo di legge.

Le informazioni riservate rivelate tra le Parti nell'ambito del presente accordo rimangono di proprietà della Parte divulgante. A seguito di richiesta scritta della Parte divulgante, tali informazioni riservate devono esserle restituite o distrutte dalla parte che le ha ricevute, conformemente alle istruzioni della Parte divulgante. I suddetti obblighi di riservatezza restano in vigore per l'intera durata dell'accordo e sino alla conclusione dei Giochi.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione dell'accordo e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il "Codice Privacy", D.lgs. 196/2003, aggiornato col D.lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali

tratti. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente accordo e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge.

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dall'accordo unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

In sede di esecuzione del presente accordo, l'Agenzia e la Fondazione potranno disciplinare ulteriormente gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, definendo le rispettive responsabilità e verificando la necessità di

sottoscrivere ulteriori atti o accordi per il trattamento di dati personali di soggetti terzi.

Art. 12 Controversie e Foro

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile ovvero accordi specifici tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per la Fondazione Milano Cortina 2026

L'Amministratore Delegato, Andrea Varnier

Per l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza

il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed approvano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di controversie.

Per la Fondazione Milano Cortina 2026

L'Amministratore Delegato, Andrea Varnier

Per l' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo